



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 e-mail Sindaco@comunedinovaradisicilia.me.it Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

UFFICIO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 13 del 01.08.2023

OGGETTO: CONFERMA ED IMPLEMENTAZIONE INCARICO ESPERTO PER LA MATERIA STORICO-CULTURALE E VALORIZZAZIONE IDENTITARIA DEL BORGO DI NOVARA DI SICILIA AL DR. GIROLAMO SOFIA - ART. 14 L.R. N. 7/92 E SS.MM.II.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che il Comune di Novara di Sicilia, già da tempo annoverato come “Uno dei Borghi più Belli d’Italia”, è diventato sempre più un punto di riferimento importante per iniziative turistiche a livello regionale, come confermato anche attraverso la fissazione, della sede dell’ATS Borghi che riunisce in un unico contesto operativo tutti i Borghi più belli d’Italia che ricadono all’interno della Regione Sicilia.
- Che in occasione della presentazione del programma di mandato previsto dalla L.R. 7/92 la compagine amministrativa oggi insediata nelle posizioni di governo dell’Ente ha espressamente affermato la propria intenzione di puntare sulla Cultura e sul Turismo come punto di partenza per la rinascita dello splendido borgo di Novara di Sicilia e per dare un sostegno sempre più concreto alle attività ed agli esercenti locali a tutto vantaggio del rafforzamento del tessuto socio-economico e produttivo locale;
- Che secondo quanto rilevabile direttamente dallo stesso programma di mandato, *“nel suo senso più ampio, questa Amministrazione considera la cultura come l’insieme dei tratti distintivi, spirituali e materiali, che caratterizzano il nostro tessuto sociale e intende favorire la partecipazione del maggior numero di persone ai benefici della cultura e della sua produzione.”*
- Che anzi, in considerazione della chiara scelta per la valorizzazione della cultura quale elemento e settore trainante anche per le altre attività nel campo dell’educazione, della ricerca, della comunicazione, della gioventù, della famiglia, del benessere, della salute, del tempo libero, del lavoro, della formazione professionale, dell’educazione permanente, si conferma la manifesta intenzione dell’amministrazione comunale portare a conclusione le opere già iniziate e di perseguire la realizzazione degli interventi al momento inseriti nel progetto in fase di valutazione presso il Ministero della Cultura – “Attrattività Borghi”, oltre alla ripresa e riattivazione degli scavi presso il sito archeologico Riparo Sperlinga, ed alla valorizzazione dei risultati delle campagne di scavo già effettuate presso la Rocca Novara realizzati in compartecipazione con l’Università di Catania, alla ristrutturazione della ex Scuola di San Marco, da adibire a “Museo della civiltà contadina” cui si aggiunge oggi anche la volontà dell’amministrazione di pervenire, entro fine anno all’attivazione del Museo Archeologico di Novara di Sicilia (MANOS) quale ulteriore tassello a compendio dell’interesse storico-culturale che il borgo novarese e le sue antiche terre possono elargire al

mondo accademico ed al complessivo contesto socio-culturale in ambito non limitato al comprensorio locale;

- Che si ritiene ancora funzionale al percorso di valorizzazione della Cultura come motore dell'economia avanzata a Novara di Sicilia viene ritenuta anche la ristrutturazione e riqualificazione del Palazzo Stancanelli, quale sede dell'Istituto di cultura novarese, da realizzarsi in pieno spirito europeo, quale crocevia tra culture e identità differenti, che hanno sempre caratterizzato l'identità novarese di radice gallo-italica con l'obiettivo dichiarato di costituire eccellenza nella valorizzazione della cultura mediterranea;

- Che per meglio riorganizzare il settore turistico - culturale il programma di mandato prevedeva anzi, anche la creazione di una start up culturale che migliori il livello di promozione, fruizione e produzione culturale del ricco patrimonio rappresentato da Musei, biblioteca, archivio storico e dal Teatro Casalaina che, dopo la sua avvenuta ristrutturazione, può finalmente assurgere al ruolo di centro privilegiato della espressione artistico-culturale, anche per l'arte contemporanea e moderna, e come struttura a sostegno delle attività socio-educative in collaborazione con lo stesso Istituto Comprensivo Scolastico.

- Che con precedente Determinazione n° 17 del 02/08/2022, proprio per il raggiungimento specifico di detti fondamentali obiettivi strategici, è stato conferito incarico di Esperto ex art. 14 della L.R. 7/92 al dr. Girolamo Sofia che, in questo primo anno di attività ha curato l'avviamento di tutte le iniziative sopra individuate contribuendo in maniera assolutamente pregevole al rilancio del settore;

- Che l'incarico precedentemente conferito al dr Sofia verrà a scadere il prossimo 2 agosto 2023 e che, conformemente a quanto già precedentemente rilevato, il Comune di Novara di Sicilia non dispone, nel proprio organico, di una figura professionalmente idonea all'attuazione di dette specifiche finalità;

- Che, proprio per tale motivo occorre necessariamente provvedere alla proroga dell'affidamento di un incarico all'Esperto esterno, che anche con le periodiche relazioni ed attività ha dimostrato particolare ed apprezzabilissima competenza in materia storico-culturale soprattutto in relazione alla sua conoscenza approfondita del contesto locale, in grado di coadiuvare l'Ente ai fini del raggiungimento di detti fondamentali e strategici obiettivi di rilancio socio-economico e culturale anche in termini di consolidamento mediatico del brand identitario del Borgo di Novara di Sicilia;

CONSIDERATO

- Che in applicazione dell'art. 14 L.R. 7/92 e ss.mm.ii. il Sindaco può conferire e/o confermare incarichi e tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione Comunale;

RILEVATO che la L.R. sopra citata riconosce al Sindaco la facoltà di conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'Amministrazione proprio per esser coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza ed , in particolare, il comma 3, che testualmente recita *“Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato“*;

- **TENUTO CONTO** della sentenza della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana n.3123/2007, confermata con sentenza stessa Corte n. 334/A /2008 e dalla successiva e più recente parere Corte conti – SS.RR. per la Regione Siciliana del 2 aprile 2013 n. 19 nelle quali:

- viene ribadito ai sensi dell'art. 15 lett. O dello Statuto Regione Sicilia, la Regione Siciliana ha competenza esclusiva in materia di Enti Locali;

- viene evidenziato che per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il Sindaco può conferire ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/92 ad esperti estranei all'amministrazione incarichi a tempo determinato, con la precisazione che gli stessi *“non costituiscono rapporto di pubblico impiego”*.

- viene precisato che la eventuale e diversa terminologia utilizzata da alcune leggi finanziarie (quelle per il 2005, 2006 e 2007) con riferimento ad incarichi occasionali – individuati in quelli di studio, ricerca e

consulenza, caratterizzati dalla temporaneità – ed incarichi di collaborazione coordinata e continuativa – caratterizzati dalla continuità della prestazione e dal potere di direzione dell'Amministrazione, **risulta finalizzata esclusivamente alla individuazione dei limiti di spesa ivi indicati, mentre non incide sulla comune qualificazione delle due categorie di incarichi quali prestazioni altamente qualificate da svolgersi in maniera autonoma** (sul punto, cfr. Sezioni centrali Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, deliberazione n. 6 del 2005)

- viene stabilito, in definitiva, che gli incarichi di che trattasi vanno ricondotti nell'ambito della categoria generale delle consulenze e come tali soggette al limite individuato dall'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 24 dicembre 2010, n. 122 a norma del quale *"al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni ... **non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.**"*

- **PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore orientamento ivi contestualmente espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Giur.le per la Regione Sicilia, confermato anche dalle *Sezioni di Controllo in sede consultiva con deliberazione 8 agosto 2014 n° 103* che riaffermano e ribadiscono la natura esclusivamente fiduciaria del presente incarico, disciplinato dall'art. 14 L.R. 7/92;

- **Che** tale orientamento risulta condiviso anche dalla stessa Magistratura ordinaria che ha coevamente avuto modo di affermare che: - *"Nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, co. 6 e 6 bis, del d. lgs. n 165 del 2001 e s.m.i., le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall'Amministrazione comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, che la disciplina del conferimento degli incarichi di esperto di cui all'art. 14 della citata l.r. 1992 va rinvenuta nella specifica normativa regionale. (Corte d'appello Palermo - II Sez. penale - Pres. Daniele Marraffa, est. Ignazio Pardo, 4 dicembre 2014, n. 49211)*

- **Che** quindi, sulla base dei predetti orientamenti viene ormai univocamente riconosciuto che: - *"Le norme del Testo Unico del 2001 sono dettate con riguardo a soggetti diversi dal Sindaco; le attività, competenze e funzioni di quest'ultimo trovano infatti regolamento in norme differenti e precisamente nella disciplina delle autonomie locali e, per quanto attiene la Regione siciliana, nella l.r. n. 7 del 1992; è tale dettato normativo che prevede specificamente all'art. 13 tutte le competenze del Sindaco e che, al successivo art. 14 stabilisce, in evidente stretta connessione con la disposizione precedente, che per l'espletamento di tutte le attività di sua competenza il Sindaco può nominare degli esperti che devono avere determinate caratteristiche e svolgere talune funzioni.* (Corte App. Palermo – ult. cit., nello stesso senso anche Corte Conti - CONTR. Sicilia n° 103/2014)

- **DATO ATTO**, alla luce di tutto quanto sopra indicato, che l'affidamento in via di conferma dell'incarico de quo non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 come sostituito dall'art.46, comma 3, D.Lgs. 112/2008, convertito nella Legge 103/2008, né tantomeno è sottoposto ai vincoli previsti dall'art.25, comma 1, Legge n. 724/94;

- **CHE** ai sensi di quanto novellamente disposto dall'art. 9, comma 1, della L.R. 17/02/2021 n. 5 *"L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità.*

- **ATTESO CHE** nell'esercizio della suddetta facoltà, nonché in attuazione delle vigenti norme statutarie e regolamentari, è intendimento confermare il precedente incarico al dr. Girolamo Sofia, soggetto estraneo all'Amministrazione, affinché lo stesso, quale Esperto, nell'espletamento delle

sue funzioni, possa coadiuvare il Sindaco e gli Assessori in materia di gestione, completamento, organizzazione e riassetto dei servizi culturali comunali, per supportare l'attività decisionale della Giunta Comunale e quella di controllo del Consiglio Comunale, in stretta collaborazione con il Segretario Comunale e con il Responsabile del Settore Amministrativo e Tecnico;

- CHE la necessità della conferma del ricorso a specifica professionalità esterna all'amministrazione viene ritenuta necessaria ed è giustificata anche alla luce della particolare complessità in atto rivestita dalla predetta materia e dalle peculiari e rilevanti potenzialità in cui in atto viene a trovarsi il Comune di Novara di Sicilia, che proprio per le sue inveterate caratteristiche e la sua bellezza naturalistica oltre che per la ricchezza dei siti storici e la presenza di aree di interesse archeologico può sicuramente fare un deciso salto di qualità attraverso il coordinamento qualificato di attività ed interventi affidato a persona esperta delle dinamiche del settore;

- CHE appare assolutamente conclamata, l'impossibilità di far fronte a dette particolari e complesse funzioni con i dipendenti in servizio presso l'Ente;

- CHE sotto questo specifico profilo, previo colloquio ed esame del curriculum professionale, e contestuale valutazione delle attitudini professionali il dr. Girolamo SOFIA, Laureato in Lettere Classiche, indirizzo storico-archeologico ed autore di numerose pubblicazioni anche specifiche su Novara di Sicilia quali *"Novara d'Arte sacra, arti sontuarie e figurative dal XII al XIX sec."* e *"L'aldilà in Sicilia e Italia Meridionale tra Preistoria e Tarda Antichità – Atti del Convegno di studi Novara di Sicilia"* appare la figura maggiormente rispondente alle attuali necessità di questo Ente e che la forma oggi prescelta, anche alla luce delle innovazioni compiute dalla L.R. 5/2021, rappresenta quella più rispondente alle concrete necessità comunali ai fini del pronto riassetto riorganizzazione e completamento delle questioni ed iniziative e/o attività in itinere ai fini della definitiva consacrazione del ruolo guida di Novara di Sicilia per l'intero comprensorio quale scrigno di cultura e volano etico-sociale oltre che economico-produttivo per la collettività locale;

- DATO ATTO, che in via ulteriore, che il dr. Girolamo SOFIA, svolgerà l'incarico a tempo determinato e dovrà concludere la propria attività entro la scadenza del mandato elettorale del Sindaco;

- CHE a fronte dell'espletamento di detto incarico viene stabilito in favore di quest'ultimo – in via forfettaria - il compenso mensile di € 1.500,00, al lordo IRPEF ed altre ritenute previste dalla legge, e fermo restando, in ogni caso, il diritto al rimborso delle spese per missioni nei limiti di quanto risulti effettivamente documentato e che detto limite risulta coerente con quanto indicato dall'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 24 dicembre 2010, n. 122 ed è peraltro, abbondantemente inferiore ai parametri retributivi stabiliti dallo stesso art. 14 della L.R. 7/92;

Considerato che:

- viene rispettato il divieto di cui all'art. 6 della l.r. 12-11-1996, n. 41 (*nessuno pu" avere conferiti pi" di due incarichi contemporaneamente*);
- l'esperto incaricato « obbligato a relazionare annualmente allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, segnalando eventuali criticit" e ragioni che possano eventualmente ostare al raggiungimento degli obiettivi, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. n" 7/92;
- l'attivit" si svolger" in stretta collaborazione con il Sindaco ed il Responsabile dell'Area Affari Generali nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla Legge e che ai fini dell'efficace gestione delle attivit" assegnate, il dr. Sofia potr" richiedere la collaborazione degli organi burocratici, utilizzare strumenti e beni

comunali e avere ampio accesso ai locali comunali, ai documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

- L'Esperto del Sindaco « obbligato al segreto professionale in ordine alle informazioni, dati e/o fatti dei quali verro' eventualmente in possesso ed a conoscenza nello svolgimento dell'incarico;
- il compenso pattuito, essendo inferiore a quello previsto per legge, « da intendersi convenuto in via derogatoria rispetto alla normativa di riferimento sopracitata, giacch» l'esperto, con l'accettazione anche tacita, o in via di fatto, dell'incarico rinuncia espressamente alla differenza di trattamento economico indicato nel predetto art. 14 della L.R. 7/92, dando fin da ora ampia liberatoria di non aver null'altro a pretendere e/o avere nei confronti dell'Ente, rispetto a quanto qui pattuito;
- il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma mero rapporto di consulenza in favore del Sindaco finalizzata a supportare le funzioni di indirizzo ed impulso di quest'ultimo, oltre alle attività gestionali degli stessi uffici, per il più efficace raggiungimento delle finalitø e degli obiettivi definiti nelle linee programmatiche ex art. 46. co. 4. d.lgs. 267/020 ss.mm.ii
- il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma mero rapporto di consulenza e di supporto alla gestione amministrativa in favore del Comune di Novara di Sicilia secondo quanto oggi novellamente disposto dall'art. 9 della L.R. 5/2021, ed è finalizzata a coadiuvare l'intera struttura amministrativa per supportare le funzioni di indirizzo ed impulso dell'Amministrazione comunale e dello stesso Sindaco per il più efficace raggiungimento delle finalitø e degli obiettivi definiti nelle linee programmatiche ex art. 46. co. 4. d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii
- che anche in sede di riattivazione dell'incarico va acquisita la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 dpr 445/00 ss.mm.ii. da parte del dr. Girolamo SOFIA circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire ex art. 53, co. 14, d.lgs. 165/01 ss.mm.ii., nonch» l'insussistenza di una delle cause di inconfiribilitø e incompatibilitø di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, co. 49 e 50, I. 190/12, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 14 della L.R. 7/92;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- l'art. 6, comma 7°, del D.L. n° 78/2010 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1) – **DI CONFERMARE** per un ulteriore anno, senza soluzione di continuita' rispetto al precedente incarico affidato con Determinazione Sindacale n° 17/2022, in favore del **dr. Girolamo SOFIA**, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/92, nel testo risultante dalle recenti modifiche introdotte con l'art. 9 della L.R. 5/2021, l'incarico di ***Esperto del Sindaco, in materia storico-culturale e valorizzazione identitaria del Borgo di Novara di Sicilia*** affinché possa coadiuvare il Sindaco e gli Uffici Comunali – anche a livello operativo-programmatico e progettuale - nelle materie oggetto di conferimento dell'incarico, e per la risoluzione delle criticità sopra descritte oltre che per coadiuvare l'intera struttura amministrativa e per supportare le funzioni di indirizzo ed impulso dell'Amministrazione comunale e dello stesso Sindaco per il più efficace raggiungimento delle finalitø e degli obiettivi definiti nelle linee programmatiche ex art. 46. co. 4. d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. finalizzate al definitivo consolidamento del ruolo guida di Novara di Sicilia per l'intero comprensorio quale scrigno di cultura e volano etico-sociale oltre che economico-produttivo per la collettività locale;

- 2) - **DI STABILIRE**, per detto incarico il compenso di € 1.500,00 mensili, al lordo IRPEF e di ogni altra ritenuta prevista dalla legge, fermo restando, in ogni caso, il diritto al rimborso delle spese per missioni nei limiti di quanto risulti effettivamente documentato;
- 3) - **DI DARE ATTO** che detto compenso, determinato sostanzialmente in via forfettaria nella misura sopra indicata risulta coerente con il limite individuato dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 24 dicembre 2010, n. 122 ed è peraltro, abbondantemente inferiore ai parametri retributivi stabiliti dallo stesso art. 14 della L.R. 7/92 proprio perché convenuto in deroga a questi ultimi;
- 4) - **DI STABILIRE** che la durata del presente incarico viene fissata ad un anno dalla data di decorrenza del 02 agosto 2023, salva la possibilità di eventuale revoca anticipata;
- 5) - **DI DARE ATTO** che la spesa trova la necessaria copertura nella Missione 01, Progr. 07, Cap. 10170307 del Bilancio Esecutivo 2023-2025 e che l'efficacia dell'incarico decorre dalla data di emanazione del presente provvedimento;
- 6) - **di dare mandato** al Responsabile del Settore competente di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la determinazione dell'impegno di spesa e le relative liquidazioni e la sottoscrizione del disciplinare;
- 7) - **di disporre**, a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune, inserito nella relativa raccolta e registrato, nonch» sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente e comunicato, nonch» l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Responsabili delle aree amministrative;

NOVARA DI SICILIA, li 01/08/2023

IL SINDACO
F.to Dott. Girolamo Bertolami